

Nuova proroga dei termini delle leggi
sull'affrancamento delle enfiteusi nelle Prov^e
delle Marche edell' Umbria

Proposta presentata dai Deputⁱ Luzzi, Briganti-
Bellini, Sgariglia e Danzetta il 12. Dicembre 1862.

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 2. 3. 4. 5. 7. 9.

Letta il 13. Dicembre 1862

Progetto di Legge
 per proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento nelle provincie
 delle Marche e dell'Umbria
 presentato dai deputati Carlo Luri, B. B. Bellini, Sgariglia
 e Nicola Danzetta.

Art. 1^o

Un nuovo termine di un anno a cominciare dalla pubblicazione della presente legge è concesso nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, agli intestati per esercitare effettivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diritto coll'ente Dominicale loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'art. 8 della legge 13. Luglio 1857. numero 2307. pubblicata nelle Marche con Decreto N. 261. di 19. dicembre successivo, e per le enfiteusi temporarie con Decreto N. 531. di 12. dicembre 1860. del Regio Commissario delle Marche e con Decreto 19. dicembre stesso anno del N. Commissario dell'Umbria col quale per intero a quelle provincie è Decreto del Regio Governatore dell'Emilia G. Moro 1860. N. 34.

Art. 2^o

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di mesi diciotto a favore dei direttari delle enfiteusi, e delle altre concezioni accennate nell'art. precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, e per istituire il giudizio prescrtto dagli art. 14-15 della legge 13. Luglio 1857.

Art. 3^o

Gli affetti così detti ad *huncum tempus* accennati nel Decreto Commissariale delle Marche 12. dicembre 1860. all'art. 1^o del Decreto del Regio Governatore dell'Emilia e per come sopra all'Umbria non godranno della concezione data all'art. 1^o.

Art. 4^o

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati per l'intervallo della scadenza dal termine, e la sua esecuzione.

Progetto di Legge

per proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento nelle prov.^{ie} delle Marche e dell'Umbria.
Presentato dai Deputati Carlo Luigi - B. B. Bellini - Spangola - Pietro Zanetta.

Art. 1^{mo}

Un nuovo termine di un anno a cominciare dalla pubblicazione della presente legge è concesso nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, agli utilisti per quietare gelosamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diritto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'art. 6^{to} della legge 13. luglio 1857. numero 2307. pubblicata nelle Marche con Decreto n. 261. ai 19. dicembre successivo, e per le enfiteusi temporarie con Decreto n. 261 ai 19. dicembre 1860. del Rejo Commissario delle Marche - con Decreto 19. dicembre stesso anno del Rejo Commissario dell'Umbria col quale fu esteso a quelle prov.^{ie} il decreto del Rejo Governatore dell'Emilia 9. Marzo 1860. del P. P.

Art. 2^{do}

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di mesi diecimila a favore dei diritti delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'art. precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione e per istituire il giudizio previsto dagli art. 14 e 15. della legge 13. Luglio 1857.

Art. 3^o

Chi affitta capi detti ad longum tempus accennati nel Decreto commissariale delle Marche 12. dicembre 1860. all'art. 1^o del Decreto del Rejo Governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria non godranno della concessione data coll'art. 1^o

Art. 4^o

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine, e la sua rinnovazione

672

Progetto di Legge

per proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento nelle Provincie
delle Marche e dell'Umbria.

presentate dai Deputati Carlo Luzzi. B. B. Bellini. Spasigliani e Nicola Danzetta

Articolo 1^{mo}

Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge e
consegua nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, agli usufruttuari per esercitare ed eseguire
il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diritto coll'utile dominio loro accordato
per le enfiteusi perpetue dell'art. 8^o della legge 13. Luglio 1857. numero 2309. pubblicata
nelle Marche con decreto n. 261. ai 19. dicembre successivo, e per le enfiteusi temporarie
con decreto n. 581. ai 12. dicembre 1860. del regio commissario delle Marche e con decreto
19. dicembre stesso anno del regio commissario dell'Umbria ed quale per esteso a quelle
provincie il decreto del regio Governatore dell'Emilia 9. Marzo 1860 n. 44.

Art. 2^{do}

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine
di mesi diciotto a favore dei direttari delle enfiteusi, e delle altre concezioni accennate
nell'art. precedente per far seguire l'iscrizione, e la transizione e per istituire il
giudizio previsto dagli art. 14 - 15 della legge 13. Luglio 1857.

Art. 3^o

Gli affitti così detti ad *longum tempus* accennati nel decreto commissariale
delle Marche 12. dicembre 1860. all'art. 1^o del decreto del regio Governatore dell'Emilia
esteso come sopra all'Umbria non godranno della concezione detta nell'art. 1^o

Art. 4^o

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della
sua emanazione dal termine, e la sua rinnovazione.

Progetto di Legge
presentato dai Deputati Carlo Luzzi. B. B. Bellini. Sgariglia.
Nicola Danzetta.

per proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento nelle Provincie
della Marche, e dell'Umbria

Articolo 1°

Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge è concesso nelle Provincie della Marche, e dell'Umbria, agli usufruttuari per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diritto sull'istile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo ottavo della legge 13. Luglio 1859. numero 2309. pubblicata nella Marche con Decreto n. 261. ai 19. settembre successivo, e per le enfiteusi temporanee con Decreto n. 541. ai 12. settembre 1860 del Regio Commissario della Marche, e con Decreto 19. settembre dello stesso anno del Regio Commissario dell'Umbria col quale più esteso in quelle provincie il decreto del Regio Governatore dell'Emilia 9. Marzo 1860. n. 374.

Art. 2°

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di mesi diecimotto a favore dei Direttori delle Enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'art. precedente per far seguire l'iscrizione, e la trascrizione e per istituire il giudizio previsto dagli art. 14. e 15. della legge 13. Luglio 1859.

Art. 3°

Gli affetti così detti ad longum tempus accennati nel Decreto Comissariale della Marche 12. settembre 1860. all'art. 7° del Decreto del Regio Governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria non godranno della concessione data all'art. 1°

Art. 4°

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervall

l'intervallo della sentenza del termine e la sua rinnovazione.



Progetto di legge
per proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento nelle provincie
delle Marche e dell'Umbria. —

Art. 1.º Un nuovo termine di un anno a cominciare dalla pubblica
=cazione della presente legge è concesso nelle Prov. delle Marche
e dell'Umbria, agli utilisti per esercitare esclusivamente il
Diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile
Dominio loro acquistato per le enfiteusi perpetue dall'art. 8 della
legge 13 Luglio 1857, n.º 2302 pubblicata nelle Marche con Decreto
n.º 536 ai 12 novembre 1860, e nell'Umbria con Decreto n.º 261 ai
19 Dicembre successivo, e per le enfiteusi temporarie con Decreto
n.º 581 ai 12 Dicembre 1860 del G.º Commiss. delle Marche e con
Decreto 19 Dicembre stesso anno del G.º Commissario dell'Umbria
col quale fu esteso a quelle provincie il Decreto del G.º Governatore
dell'Emilia 9 marzo 1860 n.º 74

Art. 2.º A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge
decorrerà un nuovo termine di mesi diciotto a favore dei
Direttori delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'
art. precedente per fare seguire l'iscrizione e la trascrizione
o per istituire il giudizio previsto dagli art. 14 e 15 della legge
13 Luglio 1857;

Art. 3.º Gli affitti così detti ad longum tempus accennati nel Decreto
commissariale delle Marche 14 Dicembre 1860 all'art. 7 del Decreto
del G.º Governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria,
non godranno della concessione data coll'art. 1.º

Art. 4.º La presente legge non pregiudica i Diritti acquistati fra
l'intervallo della scadenza del termine e la sua rinnovazione.

Aut. Orig. firm. i sig.º Carlo Luji (Deput. C. D.) Bellini (Deput.º)
M. Sgariglia (Dep.º Nicola) Sarnotta (Dep.º)

Progetto di legge
per proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento nelle
Province delle Marche, e dell'Umbria. —

Art. 1.º Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge è concesso nelle Prov. delle Marche, e dell'Umbria, agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diritto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'art. 8.º della legge 13 Luglio 1857. ~~no. 2303~~ pubblicata nelle Marche con Decreto ~~no. 336~~ ai 12 Novembre 1860, e nell'Umbria con Decreto ~~no. 261~~ ai 19 Dicembre successivo, e per le enfiteusi temporarie con Decreto ~~no. 81~~ ai 12 Dicembre 1860 del R. Commiss. delle Marche e con Decreto 19 Dicembre stesso anno del Regio Commiss. dell'Umbria col quale fu esteso a quelle provincie il Decreto del R. Governatore dell'Emilia 9 Marzo 1860 ~~no. 74~~.

Art. 2.º A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di mesi diciotto a favore dei (direttori) delle enfiteusi, e delle altre concezioni accennate nell'articolo precedente per fare seguire l'iscrizione, e la trascrizione o per istituire il giudizio previsto dagli art. 14 e 15 della legge 13 Luglio 1857;

Art. 3.º Gli affitti così detti ad langum tempus accennati nel Decreto Commissariale delle Marche 12 Dicembre 1860 all'art. 7.º del Decreto del R. Governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria non godranno della concessione data col art. 1.º.

Art. 4.º La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine e la sua estinzione.
Dell'orig. firmi: Sign. Carlo Luzzi Deput. B. B. Bellini Deput.
M. Sgariglia Deput. — Nicola Danzetta Deput.